



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Prefettura di Avellino –Ufficio territoriale di Governo per delega del Ministero dell’Interno, con sede in Avellino al C.so V.Emanuele, 4

OGGETTO: Pubblicazione del decreto prefettizio prot. n. 33129, REP n.2197 del 19 luglio 2018 di acquisizione sanante, ex art. 42-bis del del DPR n.327/2001, a favore del Demanio dello Stato e per esso dell’Agenzia del Demanio di un immobile sito in Montella su cui è stata realizzata la locale Caserma dei Carabinieri. Decreto registrato in esenzione presso Agenzia delle Entrate di Avellino il 23.7.2018- Serie I-n.126.



Ministero dell’Interno

Il Prefetto della provincia di Avellino

Prot. n. 33129 del 19 luglio 2018

REP n.2197

PREMESSO CHE:

-il Ministero dei LL.PP. approvava con Decreto n. 11467 del 29.5.1987 il progetto per la costruzione di uno stabile demaniale da adibire a sede del Comando Compagnia Carabinieri di Montella e il relativo piano particellare grafico e descrittivo, dichiarando contestualmente i lavori di “*pubblica utilità, urgenti e indifferibili*” e fissando i termini per l’inizio e il compimento degli stessi in anni 5 e mesi 3 dalla data del decreto;

-il Prefetto di Avellino, sulla base del citato decreto del Ministero dei LL.PP, emetteva il Decreto n.44487/ S1A del 12.10.1987, con il quale veniva disposta l’ occupazione temporanea di urgenza per il seguente immobile sito nel comune di Montella:

-mq.5863 di terreno di natura sem. arb. riportato, all’epoca, in catasto terreni alla partita 9162, fg 20, p.lla 380;

-il Ministero dei LL.PP. approvava con successivo Decreto n. 5292 del 7.3.1990, ai fini della pubblica utilità dell’opera, il piano particellare grafico e descrittivo, comprendente ulteriori mq.1.040 di terreno ,

relativi alla partita 9144, fg.20 , p.lla 40, fissando per tali nuove procedure il termine di anni 2 e mesi 3 a decorrere dalla data del decreto stesso ;

- il Ministero dei LL.PP. adottava, altresì, il Decreto n.26449 del 14.11.1995 di approvazione progetto variante e infine il Decreto n.1627 del 26.3.1996, con il quale veniva riapprovato l'intero progetto ed il relativo piano particellare grafico e descrittivo, con termine per ultimazione lavori al 31.12.1996;

-il Prefetto di Avellino, pertanto, adottava l'Ordinanza di pubblicazione prot. n.41804/41888/S.1° del 28.6.1996 del piano particellare grafico e descrittivo e successivamente l'Ordinanza prot. n.43714/S.1.A in data 3.3.1997 di esecuzione del predetto piano particellare, comprendente i seguenti immobili:

-mq.5.276,20 di terreno di natura sem. irr. arb. riportato, all'epoca, in catasto terreni alla partita 9162, fg 20, p.lla 380;

-mq.1350 di terreno di natura sem. irr. arb. riportato, all'epoca, in catasto terreni alla partita 9144, fg.20, p.lla 40;

-il Ministero dei LL.PP., con nota n.07592 del 25.9.1997, comunicava che le ditte proprietarie della particella 40, fg.20, partita 9144, nonché della particella 380, fg.20, partita 9162 non avevano accettato l'indennità di esproprio e allegava il certificato di destinazione urbanistica degli immobili

rilasciato dal Comune di Montella, interessando al riguardo la Commissione Provinciale Espropri presso l'U.T.E. di Avellino per la determinazione delle relative indennità;

-il citato Ministero dei LL.PP., intanto, con Decreto n.26663 in data 29.12.1999, prorogava il termine per l'ultimazione dei lavori al 31.12.2001;

-la Commissione Provinciale Espropri presso l'U.T.E. di Avellino, con nota n.34/104/97//CPE del 24.3.2000, trasmetteva le schede di valutazione delle indennità definitive di esproprio relative agli immobili sopra specificati;

-la Prefettura, con nota n.40730/S1A del 7.4.2000 trasmetteva le citate relazioni di stima al provveditorato alle OO.PP. per i successivi adempimenti;

-la procedura in questione, nonostante i numerosi solleciti di questo Ufficio, non veniva ulteriormente coltivata dal citato Provveditorato, ragion per cui l'iter del procedimento ablatorio si interrompeva senza l'adozione di un provvedimento espropriativo;

-con atto prot. n.AV0288706 del 6.11.2009 la citata p.lla 40 del fg. 20 veniva frazionata in p.lla 4016 e 4017 ;

- con ricorso n.556/2013 al TAR Campania-Sezione di Salerno, i sigg.ri GATTA Salvatore, GATTA Albina Bianca e IANIGRO Renata Emma chiedevano l'accertamento ai sensi dell'art. 133, c.1, lett. f) c.p.a. dell'intervenuta occupazione, da parte del Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Campania per la realizzazione dello stabile demaniale da adibire a Caserma CC. di Montella, dei terreni riportati in catasto del medesimo Comune al fg.20, p.lla 4017 e parte della 4016, nonché la conseguente condanna delle Amministrazioni intimate - Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Campania; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Prefettura di Avellino; Ministero dell'Interno e Ministero della Difesa - alla restituzione ove possibile del bene, con il conseguente risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente all'occupazione senza titolo o, in via subordinata, la condanna all'adozione del provvedimento sanante ex art. 42-bis del DPR n. n.327/2001, con la corresponsione dei previsti indennizzi;

-la sig.ra IANIGRO Renata Emma, quale comproprietaria dei terreni in questione , con istanza in data 19.5.2017 indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Interno-Prefettura di Avellino ed al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. di Campania, Molise e Basilicata, invitava e diffidava il Ministero dell'Interno, quale "*Autorità che utilizza il bene*" ad adottare il provvedimento sanante ex art. 42-bis del DPR n. n.327/2001, con la corresponsione dei previsti indennizzi;

-la medesima proprietaria, nelle more dell'espletamento da parte di questa Prefettura di attività istruttoria con il Ministero dell'Interno e l'Avvocatura dello Stato di Salerno, al fine di individuare l'Autorità competente, con ricorso n. 1045/2017 chiedeva al TAR Campania-Sezione di Salerno (Sez. II) di voler dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Interno sulla richiesta di cui sopra e di volerlo condannare ad adottare motivato provvedimento in ordine all'istanza stessa;

-il TAR Campania-Sezione di Salerno (Sez. II), con sentenza n.1767/2017 del 19.12.2017, nell'accogliere il citato ricorso, ordinava al Ministero dell'Interno di fornire espresso e motivato riscontro all'istanza della ricorrente, provvedendo ad avviare concretamente ed efficacemente il procedimento finalizzato all'adozione di una delle determinazioni amministrative alternativamente possibili nella specie, cioè la restituzione del fondo di proprietà della stessa ovvero l'adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art.42-bis del DPR n. n.327/2001;

- il Ministero dell'Interno, all'uopo interessato da questa Prefettura, con nota n.600/C/CC/008/3/0001714/18 del 19.3.2018, affidava allo scrivente Ufficio, quale proprio rappresentante nella provincia interessata, *“previa valutazione delle eccezionali ragioni di interesse pubblico, che giustifichino la necessità di assicurare la presenza del Presidio dell'Arma nell'attuale sede”*, in assenza di ragionevoli alternative, l'opportunità di intervenire, in sanatoria, con l'emanazione dell'atto di cui all'art.42 -bis “ del DPR n.327/2001;

CONSIDERATO che gli immobili di proprietà della ricorrente sono stati *irreversibilmente* trasformati, a seguito della realizzazione dello stabile demaniale, attualmente adibito a sede del Comando Compagnia Carabinieri di Montella;

VISTA la nota n. 419/ I-4 in data 27.4.2018, con la quale il Comando Legione Carabinieri Campania ha ritenuto sussistenti le eccezionali ragioni di interesse pubblico che giustificano la presenza del Presidio nell'attuale sede;

RITENUTO, pertanto, necessario, sussistendone i presupposti, adottare, in esecuzione della sentenza n.1767/2017 del TAR Campania-Sezione di Salerno (Sez. II) , un provvedimento sanante come previsto dal dall'art. 42-bis del DPR n.327/2001, in relazione all'acquisizione dell'immobile riportato, all'epoca, in catasto terreni del Comune di Montella alla partita 9144, fg. 20, p.lla 40 di proprietà per 6/8 della sig.ra IANIGRO Renata Emma;

RITENUTO, altresì, opportuno definire il processo acquisitivo anche nei confronti delle restanti ditte comproprietarie, ciascuna per 1/8, degli immobili in questione, GATTA Albina Bianca e GATTA Salvatore, anche in considerazione dell'ulteriore giudizio pendente innanzi al TAR Campania-Sezione di Salerno (Sez. II), la cui prossima udienza è fissata al 26 settembre p.v., al fine di conseguire la cessazione della materia del contendere;

CONSIDERATO che, con avviso di avvio del procedimento notificato a mezzo PEC presso il costituito legale, i soggetti interessati sono stati informati della volontà di questa Amministrazione di procedere all'acquisizione dei beni immobili in questione ubicati nel Comune di Montella;

VISTA la nota n.2018/10662/DRCAM in data 27.6.2018, con la quale la Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio ha determinato, secondo i criteri dettati dall'art. 42-bis del DPR n.327/2001, l'indennizzo complessivo da corrispondere ai proprietari di parte dei suoli occorsi per la realizzazione della Caserma CC. di Montella, in complessivi € 45.998,00, di cui € 34.498,50 a favore della ricorrente IANIGRO Renata Emma ed € 5.749,75 ciascuno a GATTA Albina Bianca e GATTA Salvatore, secondo i criteri di seguito dettagliati :

superficie effettivamente occorsa ed occupata :

-mq 1.090, catasto terreni comune Montella fg.20,p.lla 4017

Valore di mercato:

€ 16,00/mq

Indennizzo per pregiudizio patrimoniale (art. 42, c.1 D.P.R n.327/2001)

Mq 1090 x € 16,00/mq = € 17.440,00

Indennizzo per pregiudizio non patrimoniale (art. 42, c.1 D.P.R n.327/2001)

€ 17.440,00 x 10% = € 1.744,00 (10% dell'indennità patrimoniale)

Indennizzo per occupazione senza titolo (art.42 bis, c.3 D.P.R n.327/2001)

€ 17.440,00 x 5% x 369 gg. (dal 7.1.1988 all'1.9.2018)= € 26.814,00

Pregiudizio patrimoniale	Pregiudizio patrimoniale non	Indennizzo per occupazione senza titolo	totale
€ 17.440,00	€ 1.744,00	26.814,00	45.998,00

Valori ripartiti pro quota

Ditta intestataria	Pregiudizio patrimoniale	Pregiudizio patrimoniale non	Indennizzo per occupazione senza titolo	totale
GATTA Albina Bianca proprietà 1/8	€ 2.180,00	€ 218,00	€ 3.351,75	€ 5.749,75
GATTA Salvatore proprietà 1/8	€ 2.180,00	€ 218,00	€ 3.351,75	€ 5.749,75
IANIGRO Renata Emma proprietà 6/8	€ 13.080,00	€ 1.380,00	€ 20.110,50	€ 34.498,50

RILEVATO che il citato Organo tecnico, a seguito di sopralluogo, ha constatato che la p.lla 4016 del fg 20 (mq 230) è esclusa dal progetto e che la stessa in parte risulta recintata e coltivata a ortaggi, in parte è destinata a strada privata di accesso alla proprietà di altra ditta e, quindi, non è nella disponibilità di questa Amministrazione, ai fini della sua eventuale retrocessione, con ciò dichiarando l'insussistenza dei presupposti di cui al citato art. 42-bis nei confronti di tale porzione;

VISTA la nota n.31985/SCGF/II in data 11.7.2018, con la quale è stata comunicata la sopra dettagliata valutazione alla sig.ra IANIGRO Renata Emma, con termine 5 gg dalla ricezione per formulare osservazioni;

VISTA la nota n.31986/SCGF/II in data 11.7.2018, con la quale è stata effettuata analoga comunicazione per i sigg. GATTA Salvatore e GATTA Albina Bianca;

VISTA la nota trasmessa via PEC in data 11.7.2018, con la quale la sig.ra Ianigro comunica di accettare l'indennizzo sopraindicato;

CONSIDERATO, altresì, che nessuna osservazione da parte dei sigg. GATTA Salvatore e GATTA Albina Bianca è pervenuta nel termine loro assegnato;

VISTO l'atto di divisione rep. n. 8345 del 19.3.2009 per notaio in Cerignola, Paolo Simonetti, regolarmente trascritto in conservatoria, dal quale risulta che la sig.ra IANIGRO Renata Emma è proprietaria per 6/8 del terreno riportato, all'epoca, in catasto terreni del Comune di Montella alla partita 9144, fg. 20, p.lla 40, attualmente fg. 20, p.lla 4017;

VISTE le risultanze delle ispezioni ipotecarie telematiche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale di Avellino, dalle quali risulta che i i sigg. GATTA Salvatore e GATTA Albina Bianca sono proprietari ciascuno per 1/8 del terreno riportato in catasto fg. 20, p.lla 40, attualmente fg. 20, p.lla 4017;

VISTA la nota n.600/C/CC008/3/0005203/18 dell'11.7.2018, con la quale il Ministero dell'Interno-Dipartimento di PS ha autorizzato l'emissione di un ordine di accreditamento di € 26.814,00 sul capitolo 2535 p.g. 6 del corrente esercizio finanziario ed ha, altresì, autorizzato questa Prefettura ad effettuare il pagamento di € 19.184,00, relativi al pregiudizio patrimoniale e non, come indicato nella citata

valutazione dell' Agenzia del Demanio, con le risorse accreditate sul pertinente capitolo di bilancio per spese di giustizia e di lite del corrente esercizio finanziario, n.2689 – p.g.1;

VISTO il DPR n. 327/2001;

VISTO, in particolare, l' art. 42 bis del citato DPR;

per i motivi esposti in narrativa, in ottemperanza della sentenza n.1767/2017 del 19.12.2017 del TAR Campania-Sezione di Salerno (Sez. II)

DECRETA

1)- E' disposta l' acquisizione sanante, ex art.42-bis del DPR n.327/2001, a favore del Demanio dello Stato e per esso dell' Agenzia del Demanio , C.F.: 97905320582, del fondo sito nel Comune di Montella, su cui è stato realizzato lo stabile demaniale adibito a sede della locale Compagnia dei Carabinieri, di :
-mq.1090 , riportato in Catasto Terreni alla p.lla 4017 (ex 40), fg 20 in ditta:

IANIGRO Renata Emma nata a Lucera (FG) il 4.11.1964, CF: NGRRTM64S44e716C, proprietaria per 6/8;

GATTA Albina Bianca, nata il 21.9.1945 a Napoli , C.F.: GTTLNB45P61F839V, proprietaria per 1/8;

GATTA Salvatore, nato l'8.4.1943 a Napoli , C.F.: GTTSVT43D08F839Z, proprietario per 1/8;

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ed ai sensi dell' art. 25 del D.P.R. n.327/2001, l' acquisizione del diritto di proprietà comporta l' estinzione automatica di tutti gli altri diritti reali e o personali gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l' acquisizione è preordinata .

2)-E' disposto il pagamento, comprensivo dell' indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, nonché del valore venale del bene all' attualità, della somma complessiva di € **45.998,00**, di cui:

-€ 34.498,50 a favore della ricorrente IANIGRO Renata Emma nata a Lucera (FG) il 4.11.1964 e domiciliata in Foggia al C.so Roma, 91,CF: NGRRTM64S44e716C, proprietaria per 6/8;

-€ 5.749,75 a favore di GATTA Albina Bianca nata il 21.9.1945 a Napoli e ivi residente alla via F.Crispi, 91, C.F.: GTTLNB45P61F839V, proprietaria per 1/8 ;

-€ 5.749,75 a favore di GATTA Salvatore, nato l'8.4.1943 a Napoli e ivi residente alla via Monte di Dio, 75, C.F.: GTTSVT43D08F839Z, proprietario per 1/8;

Il passaggio di proprietà è sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ovvero del loro deposito nelle forme di legge, in caso di mancata riscossione da parte degli aventi diritto.

3) E' disposta la notifica alle ditte proprietarie sopra individuate , nelle forme degli atti processuali civili, nonché la trasmissione al TAR Campania Sezione di Salerno (II Sez.), a dimostrazione dell' avvenuto adempimento.

4)-al presente decreto si allega planimetria del comune di Montella, che individua la particella interessata.

5)- Il presente Decreto, adottato in carta libera, come previsto dalla legge 1149/1967, sarà registrato in esenzione presso l' Agenzia delle Entrate di Avellino e trascritto presso l' Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale di Avellino – Territorio –Servizio di Pubblicità Immobiliare , nonché pubblicato, per estratto, sul B.U.R.C. della Regione Campania.

6) – Ai sensi dell' art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, avverso il presente Decreto è ammessa impugnazione mediante ricorso avanti al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero, in alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

7) – Questo Ufficio provvederà, entro trenta giorni dalla sua emanazione, alla trasmissione di copia integrale del presente provvedimento alla Corte dei Conti.

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
-D'Agostino-